

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2017, n. 715

ILVA S.p.A. - Autorizzazione alla dismissione di un serbatoio da mc. 92.000 per oli minerali sito all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto - Espressione atto di intesa ai sensi dell'art. 57 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:

La legge 23 agosto 2004, n. 239, nel definire le competenze tra stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione, all'articolo 1, comma 56, sottopone a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

La medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7/ lett. i), riserva allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, e demanda alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con gli artt. 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo – Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche" e successive modificazioni ed integrazioni, lo Stato ha individuato le infrastrutture e gli insediamenti strategici, includendo tra essi le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In applicazione dei predetti artt. 57 e 57 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la Società ILVA S.p.A., titolare in forza del decreto ministeriale n. 12734 del 29 novembre 1982 del deposito di oli minerali sito all'interno dello Stabilimento siderurgico di Taranto, con istanza in data 6 novembre 2014, ha chiesto di essere autorizzata a dismettere il serbatoio da mc. 92.000 per oli minerali, riducendo la capacità complessiva del deposito dagli attuali mc. 131.124,50 a mc. 16.267 di oli minerali.

Nel rispetto delle norme sopra citate il MISE, con nota protocollo n. 0000054 del 7 gennaio 2015, ha convocato la conferenza di servizi che si è svolta in data 29 gennaio 2015, alla quale hanno partecipato tutti gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo esprimendo i pareri di rispettiva competenza, trasmettendo, inoltre, il relativo verbale con nota prot. n.0001927 del 29 gennaio 2015.

Il MISE, a conclusione della conferenza di servizio, con propria nota prot. n. 0003869 del 15 febbraio 2017, ha trasmesso la determinazione conclusiva del procedimento avviato a seguito dell'istanza della Società ILVA S.p.a. in data 6 novembre 2014, volta ad ottenere la dismissione di un serbatoio da mc. 92.000 per oli minerali sito all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto, ritenendo sussistenti i presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di autorizzazione, previa intesa che la Regione Puglia dovrà esprimere ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35.

Al fine di valutare le condizioni per il rilascio dell'intesa, la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali con nota prot. 160/867 del 20 febbraio 2017 ha richiesto il parere alle strutture tecniche regionali competenti in materia ambientale, rifiuti e bonifiche.

Con nota prot. n. 089/2752 del 20 marzo 2017 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha espresso parere favorevole a condizione che l'intervento sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni impartite con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 60 del 10 marzo 2016.

Con nota prot. n.090/3933 del 28 marzo 2017 la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifica ha espresso parere favorevole nei rispetto dei provvedimenti prescrittivi di cui al verbale della seduta della conferenza decisoria del 18.1.2016 svoltasi presso il MATTM e al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 60 del 10 marzo 2016.

Sulla base di tutto quanto sopra espresso, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni, si propone l'intesa regionale, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione di un serbatoio da mc. 92.000 per oli minerali sito all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni paste in calce al presente provvedimento del Responsabile della P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali e del Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
- prendere atto che il progetto di dismissione dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni impartite con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 60 del 10 marzo 2016.
- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente la dismissione di un serbatoio da mc. 92.000 per oli minerali sito all'interno dello stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto;

- di demandare alla competente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano